



**Accordo di programma tra la Regione del Veneto e _____
in attuazione della DGR n. _____ del _____ “Riparto delle risorse destinate alla
Regione del Veneto nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 - Asse tematico F
del Piano Operativo Infrastrutture approvato con deliberazione CIPE n. 54/2016 - Piano Nazionale per
il rinnovo di autobus”.**

I signori

- _____, nato a _____, il _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della Regione del Veneto (di seguito, “Regione”), con sede in Venezia – Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, nella sua qualità di Direttore dell’U.O. Mobilità e Trasporti della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica (di seguito, “Direttore dell’U.O. Mobilità e Trasporti”);
- _____, nato a _____, il _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza del/della _____ (di seguito, “ente sottoscrittore”), con sede in _____, C.F. _____, nella sua qualità di _____;

PREMESSO CHE

- l’art. 18 della L.R. n. 25/1998 prevede che la Giunta Regionale individui i programmi di intervento per investimenti nel settore del trasporto pubblico locale e autorizzi il Presidente alla stipula degli accordi di programma con le Province e i Comuni interessati;
- con deliberazione n. 54/2016, il CIPE ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, assegnando euro 4.416.000,00 alla Regione del Veneto per il rinnovo del materiale rotabile su gomma adibito ai servizi di trasporto pubblico locale (“TPL”);
- con DGR n. _____ del _____ (“delibera di riparto”) è stato approvato il riparto delle risorse sopra richiamate;
- con la delibera di riparto è stato approvato lo schema del presente accordo di programma alla cui sottoscrizione è stato incaricato il Direttore dell’U.O. Mobilità e Trasporti;
- l’azienda _____ (“azienda beneficiaria”) è titolare del contratto di affidamento per l’erogazione di servizi di TPL nel territorio dell’ente sottoscrittore;
- il presente accordo è volto a disciplinare l’intervento identificato da:
 - o azienda beneficiaria: _____;
 - o ente sottoscrittore: _____;
 - o contributo standard: € 138.000,00;
 - o contributo massimo: _____.

TUTTO CIO’ PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.



320ae370



Articolo 1**Premesse**

1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Articolo 2**Oggetto**

1. Oggetto del presente accordo è la disciplina dei rapporti tra la Regione e l'ente sottoscrittore per l'acquisto di autobus, da destinare al TPL, per il quale la Giunta Regionale, con la delibera di riparto, ha assegnato il contributo massimo indicato in premessa, con vincolo di destinazione all'azienda beneficiaria.
2. L'acquisto di ciascun nuovo autobus è associato alla sostituzione di un autobus esistente, come meglio specificato all'art. 12.

Articolo 3**Ruolo dell'ente sottoscrittore**

1. La Regione si impegna a liquidare il contributo, determinato in conformità all'art. 16, all'ente sottoscrittore, il quale a sua volta si impegna ad erogarlo all'azienda beneficiaria.
2. L'ente sottoscrittore stipulerà con l'azienda beneficiaria un accordo per disciplinare l'erogazione del contributo spettante, in modo tale che sia garantito il rispetto del presente accordo.

Articolo 4**Tracciabilità finanziaria**

1. L'ente sottoscrittore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.
2. L'azienda beneficiaria dovrà a sua volta garantire il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.
3. E' obbligatorio il riferimento al codice unico di progetto (CUP) in ogni provvedimento, corrispondenza o pagamento da effettuare in relazione al progetto.
4. Le spese sostenute che dovessero risultare irregolari per mancanza del CUP sulla relativa documentazione contabile, saranno considerate come spesa non ammissibile.

Articolo 5**Cronoprogramma**

1. L'azienda beneficiaria dovrà rispettare i seguenti termini temporali:
 - a. 31 marzo 2019: termine entro il quale l'azienda beneficiaria dovrà stipulare i contratti di fornitura degli autobus, dandone apposita comunicazione alla Regione, fornendo le informazioni di cui all'art. 13;
 - b. 31 dicembre 2019: termine entro il quale l'azienda beneficiaria dovrà completare le



320ae370



operazioni di acquisto dei mezzi ed inoltrare all'ente sottoscrittore l'istanza di erogazione del contributo, corredata dalla documentazione prevista all'art. 14.

2. L'ente sottoscrittore si impegna a rispettare il seguente termine temporale:
 - a. 31 marzo 2020: termine entro il quale l'ente sottoscrittore dovrà presentare alla Regione, così come previsto dall'art. 15, il proprio atto amministrativo con il quale viene accertata l'acquisizione della documentazione comprovante l'acquisto dei veicoli oggetto di finanziamento.

Articolo 6

Requisiti di ammissibilità delle spese

1. Costituisce spesa ammissibile a contributo il costo, al netto dell'IVA, degli autobus acquistati dall'azienda beneficiaria.
2. L'azienda beneficiaria ha piena facoltà di scegliere le tipologie di autobus da acquistare.
3. Gli autobus da ammettere a contributo devono rispettare le caratteristiche indicate all'art. 7.
4. Ulteriori requisiti di ammissibilità:
 - a. le spese devono essere state assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile (con particolare riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente).
 - b. le spese devono essere state temporalmente assunte nel periodo di validità dell'intervento (data di ordine successiva a quella della pubblicazione in BUR della delibera di riparto).
 - c. le spese devono essere effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati.
 - d. le spese devono essere pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.
5. Su eventuale richiesta della Regione, l'azienda beneficiaria dovrà trasmettere specifica documentazione comprovante l'ammissibilità della spesa con particolare riferimento al comma 4 del presente articolo.

Articolo 7

Caratteristiche degli autobus oggetto di contributo

1. Gli autobus acquistati devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a. appartenenza alla più recente classe di emissione di gas di scarico o assenza di emissioni;
 - b. postazione per disabili con adeguato sistema di incarrozzamento;
 - c. dispositivo di conteggio dei passeggeri;
 - d. impianto di videosorveglianza;
 - e. predisposizione per il rilevamento della posizione durante la corsa;
 - f. predisposizione per l'installazione di modem o router wi-fi;
 - g. apparecchi per la validazione elettronica a bordo dei titoli di viaggio;



320ae370



- h. sistema di indicatori di linea e di percorso a led;
 - i. raffigurazione con verniciatura a fuoco del logo regionale ufficiale a colori, con l'aggiunta della scritta "Regione del Veneto";
 - j. raffigurazione con verniciatura a fuoco del logo dello Stato Italiano e della dicitura "Acquistato con contributo regionale a valere su risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 gestite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti".
2. Gli autobus acquistati devono essere coperti da polizza assicurativa contro gli incendi.

Articolo 8

Cumulo di contributi

1. Il contributo previsto dal presente accordo non è cumulabile con altri contributi pubblici concessi per il medesimo intervento.

Articolo 9

Cofinanziamento

1. La differenza tra la spesa sostenuta e il contributo erogato, determinato ai sensi dell'art. 16 del presente accordo, resta interamente a carico dell'azienda beneficiaria.
2. Il pagamento dell'IVA relativa alla spesa sostenuta è interamente a carico dell'azienda beneficiaria.

Articolo 10

Vincolo di destinazione

1. I mezzi cofinanziati saranno utilizzati esclusivamente per i servizi di TPL e sono assoggettati alle disposizioni riguardanti il servizio pubblico di linea contenute nella L.R. n. 25/1998.
2. L'anticipata alienazione o diversa destinazione dei mezzi è comunque soggetta alle disposizioni contenute all'art. 18 della L.R. n. 25/1998.

Articolo 11

Vincolo di reversibilità

1. Gli autobus cofinanziati saranno oggetto di vincolo di reversibilità in favore dell'amministrazione pubblica istituzionalmente competente per il servizio, ovvero in favore dei nuovi soggetti aggiudicatari del servizio, previo riscatto del valore residuo, determinato sulla base dei criteri stabiliti dalla misura 5, punti 4, 5, 6 e 7 dell'Allegato A alla deliberazione 17 giugno 2015, n. 49, dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, al netto della quota non ammortizzata di contributo pubblico.

Articolo 12

Radiazione di autobus esistenti

1. L'azienda beneficiaria, a fronte dell'acquisto degli autobus oggetto di contributo, sostituirà altrettanti mezzi del proprio parco veicolare adibito al TPL, radiandoli dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.), secondo le disposizioni dei successivi commi.



320ae370



2. Ai fini del riconoscimento del contributo, l'azienda beneficiaria dovrà radiare autobus che siano effettivamente utilizzati per l'espletamento dei servizi di TPL.
3. In caso di sostituzione di autobus standard con autosnodati, dovranno essere radiati 1,5 autobus standard per ogni nuovo autosnodato, con arrotondamento del numero totale di autobus da radiare all'unità superiore.
4. In caso di sostituzione di autosnodati con autobus standard, la radiazione di ogni autosnodato sarà equiparata alla radiazione di 1,5 autobus standard, con arrotondamento del numero complessivo di autobus radiati all'unità inferiore.
5. La radiazione deve avvenire senza alcuna intermediazione, ovvero non è consentita la vendita del veicolo ad altro soggetto che successivamente provveda a radiarlo dal P.R.A..
6. Gli autobus radiati dovranno avere data di radiazione successiva a quella della delibera di riparto.
7. Qualora il parco mezzi abbia autobus di classe ambientale Euro 0, Euro 1 o Euro 2, l'azienda radierà gli autobus a partire da quelli appartenenti alla classe più bassa.
8. Qualora il parco mezzi non abbia autobus di classe ambientale Euro 0, Euro 1 o Euro 2, l'azienda radierà gli autobus a partire dai più vecchi, in termini di anno di immatricolazione.
9. E' ammessa la deroga alla sostituzione – e quindi la possibilità di acquisto di mezzi nuovi senza procedere alla radiazione di mezzi esistenti – in caso di potenziamento dell'offerta di servizio (che implichi ad esempio un incremento di percorrenze), previa presentazione di motivata istanza da parte dell'azienda affidataria. Su tale istanza deciderà il Direttore dell'U.O. Mobilità e Trasporti, acquisito l'assenso dell'ente sottoscrittore.

Articolo 13

Comunicazione alla Regione relativa alla stipula del contratto di fornitura

1. L'azienda beneficiaria presenta alla Regione, entro il termine stabilito dall'art. 5, comma 1, lettera a), una comunicazione contenente le seguenti informazioni sui contratti di fornitura stipulati:
 - a. Data di stipula del contratto;
 - b. Codice identificativo gara (CIG);
 - c. Fornitore;
 - d. Numero di autobus per cui sarà chiesto il contributo;
 - e. Spesa ammissibile;
 - f. Caratteristiche degli autobus (lunghezza, classe, alimentazione).

Articolo 14

Rendicontazione dell'azienda beneficiaria all'ente sottoscrittore

1. L'azienda beneficiaria presenta all'ente sottoscrittore, entro il termine stabilito all'art. 5, comma 1, lettera b), la seguente documentazione:
 - a. dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'azienda relativamente a:
 - i. impegno a non apportare modifiche costruttive ai veicoli;



320ae370



- ii. impegno a non distogliere gli autobus oggetto di finanziamento dai servizi ordinari di linea e a non alienarli;
- b. dichiarazione sostitutiva di notorietà da parte del legale rappresentante dell'azienda relativamente all'assenza di cumulo con altri contributi pubblici;
- c. schede tecniche del costruttore/fornitore dei veicoli acquistati;
- d. copia delle carte di circolazione dei veicoli acquistati, comprovanti l'immatricolazione in servizio di TPL;
- e. copia delle fatture quietanzate relative all'acquisto dei veicoli;
- f. copia della polizza assicurativa contro gli incendi di cui all'art. 7, comma 2, ovvero dichiarazione da cui risulti che gli autobus per cui si chiede il contributo sono assicurati contro gli incendi;
- g. dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesti che gli autobus sono dotati di tutte le caratteristiche elencate all'art. 7, comma 1;
- h. elenco degli autobus sostituiti;
- i. copia degli atti di radiazione degli autobus sostituiti.

Articolo 15

Rendicontazione dell'ente sottoscrittore alla Regione

1. L'ente sottoscrittore si impegna a trasmettere alla Regione, entro il termine di cui all'art. 5, comma 2, un atto amministrativo con il quale viene accertata l'acquisizione della documentazione comprovante l'acquisto dei mezzi oggetto del finanziamento, elencata all'art. 14.
2. All'atto di cui al comma precedente dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a. copia delle fatture quietanzate relative agli autobus acquistati;
 - b. copia delle carte di circolazione degli autobus acquistati;
 - c. elenco degli autobus sostituiti;
 - d. copia degli atti di radiazione degli autobus sostituiti.

Articolo 16

Determinazione del contributo

1. Il *contributo massimo riconoscibile per ciascun mezzo rendicontato* sarà pari al minor valore tra:
 - a. il 60% del costo ammissibile dell'autobus, al netto dell'IVA;
 - b. il contributo standard; nel caso di acquisto di autobus autosnodati, il contributo standard è moltiplicato per un fattore 1,5.
2. L'importo del contributo riconosciuto sarà pari al minor valore tra:
 - a. il contributo massimo assegnato, così come indicato in premessa;
 - b. la somma dei *contributi massimi riconoscibili per ciascun mezzo rendicontato*, calcolati come indicato al comma 1 del presente articolo.



320ae370



Articolo 17**Erogazione del contributo**

1. La liquidazione del contributo all'ente sottoscrittore avverrà previa trasmissione alla Regione della documentazione di cui all'art. 15.
2. Le spese rendicontate saranno esigibili a partire dall'anno 2019.
3. La Regione liquiderà il contributo subordinatamente alle effettive disponibilità di cassa stanziata sul relativo capitolo di spesa regionale.
4. Nessuna somma a titolo di interessi per ritardati pagamenti potrà essere richiesta alla Regione da parte dell'ente sottoscrittore o dell'azienda beneficiaria.

Articolo 18**Subentri o modifiche societarie**

1. Nell'eventuale caso di modifica societaria dell'azienda beneficiaria, ovvero di subentro nel contratto di servizio da parte di altra azienda, l'ente sottoscrittore si impegna ad erogare i contributi oggetto del presente accordo al soggetto che risulterà proprietario dei beni stessi.

Articolo 19**Proroghe, revoche, decurtazioni**

1. Il mancato rispetto di uno dei termini previsti dall'art. 5 comporterà la revoca del contributo, fatte salve eventuali proroghe che potranno essere concesse, nei limiti del cronoprogramma statale, su apposita istanza motivata, che dovrà pervenire alla Regione perentoriamente entro il termine che si chiede di prorogare. Su tale istanza deciderà il Direttore dell'U.O. Mobilità e Trasporti.
2. Qualora, per effetto della concessione di una proroga, dovesse essere ridotta la dotazione finanziaria assegnata alla Regione, sarà applicata una decurtazione di pari importo all'intervento oggetto del presente accordo.

Articolo 20**Monitoraggio**

1. L'ente sottoscrittore e l'azienda beneficiaria dovranno fornire tempestivamente alla Regione o al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su richiesta di questi, ogni informazione relativa all'attuazione dell'intervento oggetto del presente accordo.

Articolo 21**Conservazione dei documenti**

1. L'ente sottoscrittore si impegna a conservare tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile per eventuali ispezioni, per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dalla data del provvedimento di determinazione finale del contributo (Decreto di liquidazione).
2. L'azienda beneficiaria dovrà conservare tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile per eventuali ispezioni, per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dalla data del provvedimento di determinazione finale del contributo (Decreto di liquidazione).



320ae370



Articolo 22

Foro competente

1. Per tutte le controversie tra Regione ed ente sottoscrittore relative al presente accordo, che non siano definibili in via amministrativa, è competente il foro di Venezia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione del Veneto
(documento firmato digitalmente)

Per l'ente sottoscrittore
(documento firmato digitalmente)

L'ente sottoscrittore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, dichiara di voler approvare in modo specifico l'articolo 22.

Per l'ente sottoscrittore
(documento firmato digitalmente)

